

AGOSTINO MONTAN

I matrimoni fra cattolici e musulmani

Orientamenti pastorali

L'articolo di p. Agostino Montan (docente alla Pontificia Università Lateranense di Roma) illustra il documento sui matrimoni tra cattolici e musulmani emanato dalla presidenza della Cei. I matrimoni misti costituiscono una realtà non più rarissima in una società che si va rapidamente configurando in senso interetnico e interculturale. Gli orientamenti dei vescovi, come è noto, sono assai prudenti al riguardo, sottolineando come la diversa concezione del matrimonio nel cristianesimo e nell'islam esponga a non trascurabili rischi. L'esperienza stessa lo insegna. Le nozze pertanto vengono espressamente sconsigliate o comunque non incoraggiate. In ogni caso vengono fornite puntuali indicazioni pastorali ai preti che accompagnano il periodo dell'avvicinamento al matrimonio e quello ad esso successivo. Si tratta di orientamenti preziosi per operare in maniera equilibrata in un ambito decisamente complesso. Il contributo riproduce il testo di una relazione che p. Montan ha tenuto ai penitenzieri delle Penitenzieria apostolica, con interessanti accenni al valore dottrinale del documento e ai pronunciamenti di altre Conferenze episcopali, che per ragioni di spazio non è stato possibile riportare.

Un nuovo strumento pastorale per la Chiesa Italiana

Il 29 aprile 2005 veniva diffuso dalla Conferenza Episcopale Italiana un testo, ripreso dai *mass media* solo a fine 2005, dal titolo *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia. Indicazioni della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana*¹.

Il testo ha carattere generale e mira «a motivare, orientare e favorire indirizzi comuni e prassi omogenee in materia di matrimoni tra cattolici e musulmani nelle Chiese particolari che sono in Italia»². In questa materia mancavano, nella Chiesa italiana, norme comuni capaci di imprimere un indirizzo omogeneo nella verifica dei casi e nell'eventuale concessione della dispensa dall'impedimento dirimente di *disparità di culto* che tali unioni determinano³.

Destinatari delle *Indicazioni* sono in primo luogo gli «Ordinari diocesani». Spetta a loro e agli altri operatori pastorali promuovere

un'uniformità di comportamenti nelle Chiese che sono in Italia.

Il contenuto del documento è ripartito in nuclei che ne facilitano la lettura. Sono esaminati in successione: *il contesto pastorale* (nn. 1-5), *la visione cristiana del matrimonio* (nn. 6-13), *l'itinerario di verifica e di preparazione* (nn. 14-31), *la celebrazione del matrimonio e l'accompagnamento familiare* (nn. 32-37). Seguono quattro appendici così articolate: I. *Natura dell'impedimento di disparitas cultus* (nn. 38-44); II. *La Sabâda (la professione di fede musulmana)* (nn. 45-47); III. *Alcuni elementi di conoscenza del matrimonio nell'islâm* (nn. 48-59); IV. *Modulistica* [Scheda 1 - Domanda di dispensa dall'impedimento per matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata; Scheda 2 - Dichiarazioni prescritte nei matrimoni misti: a) della parte cattolica; Scheda 3 - b) della parte musulmana].

Le *Indicazioni* costituiscono un autorevole punto di riferimento e sono un prezioso strumento pastorale che deve guidare la riflessione sulla problematica dei matrimoni tra cattolici e musulmani e favorire una prassi condivisa tra tutti gli operatori pastorali.

Esame del documento

Il primo nucleo delle *Indicazioni* (nn. 1-5), intitolato *Il contesto pastorale*, apre con una constatazione, ovvia in sé ma che consente ai vescovi di prendere subito una posizione molto precisa. Nella constatazione si riconosce che il matrimonio tra una parte cattolica e una musulmana è un'impresa non facile e richiede uno sforzo particolare. Affermano i vescovi: «Le coppie miste di cattolici e musulmani che intendono oggi formare una famiglia, alle difficoltà che incontra una qualsiasi altra coppia, devono aggiungere quelle connesse con le profonde diversità culturali e religiose. *Far acquisire consapevolezza riguardo a queste difficoltà è un primo, fondamentale servizio da rendere a chi chiede un tale matrimonio*» (n. 1). Alla constatazione segue la presa di posizione, così formulata: «L'esperienza maturata negli anni recenti induce in linea generale a *sconsigliare o comunque a non incoraggiare questi matrimoni*» (n. 3).

Non si tratta di opposizione ai matrimoni tra una parte cattolica e una parte musulmana, ma al contrario di un invito a costruire su solide basi l'unione matrimoniale. Il testo delle *Indicazioni* segnala le cause che stanno all'origine dell'indirizzo assunto dai vescovi, «significativamente – annota il documento – condiviso anche dai musulmani» (n. 3). Scrivono i vescovi: «La fragilità intrinseca di tali unioni, i delicati problemi concernenti l'esercizio adulto e responsabile della propria fede cattolica da parte del coniuge battezzato e l'educazione religiosa dei figli, nonché la diversa concezione dell'istituto matrimoniale, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi, della patria potestà e degli aspetti patrimoniali ed ereditari, la differente visione del ruolo della donna, le interferenze dell'ambiente familiare d'origine, costituiscono elementi che non possono essere sottovalutati né tanto meno ignorati, dal momento che potrebbero suscitare gravi crisi nella cop-

pia, sino a condurla a fratture irreparabili» (n. 3).

Le *Indicazioni* della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana illustrano la «visione cristiana del matrimonio» (nn. 6-13) muovendo dalla prospettiva della dignità e bontà del matrimonio naturale, il che consente alla dottrina e alla disciplina cattolica di poter ammettere l'unione tra una parte cattolica e una parte musulmana. «Anche se il matrimonio tra una parte cattolica e una parte musulmana non ha dignità sacramentale, – scrivono i vescovi – esso nondimeno può realizzare i valori propri del matrimonio naturale e costituire per i coniugi una preziosa opportunità di crescita» (n. 11). Questa è la *ratio* che legittima la concessione della dispensa dall'impedimento di disparità di culto da parte dell'Ordinario del luogo quando abbia ravvisato positivamente che non sussiste un pericolo prossimo e insormontabile che minacci nella parte cattolica i valori soprannaturali e sia certo che la parte musulmana non rifiuta i fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non è legata da altro vincolo matrimoniale valido (n. 11).

Per raggiungere un così importante obiettivo (*concedere la dispensa dall'impedimento dirimente di disparità di culto*), le *Indicazioni* propongono un percorso di verifica e di preparazione al matrimonio che nei suoi aspetti essenziali corrisponde a quello proprio di ogni matrimonio, ma con specifiche e commisurate attenzioni, a motivo della particolarità delle persone coinvolte e delle situazioni oggettive nelle quali saranno chiamate a vivere il loro matrimonio. Il percorso suggerito è scandito dai seguenti passaggi: *momento del primo contatto e della conoscenza iniziale della coppia; tempo della preparazione; tempo della celebrazione; accompagnamento pastorale successivo al matrimonio*. Ripercorrendo le diverse tappe dell'itinerario proposto, mi soffermerò soprattutto sulla formazione dei contraenti il matrimonio cattolico-islamico. Questo aspetto è fortemente presente nelle *Indicazioni*, che chiedono ai pastori di svolgere un'attenta opera di discernimento e di accompagnamento. I matrimoni tra cattolici e musulmani sono unioni potenzialmente problematiche e richiedono un servizio pastorale particolare.

Conoscenza del matrimonio nell'islâm

In pochi decenni, in Occidente, fattori molteplici hanno inciso profondamente sull'esperienza coniugale e sulla comprensione del matrimonio. Le unioni sono fragili e spesso vissute al di fuori dell'istituzione, i ricorsi alle separazioni e ai divorzi sono frequenti (attorno alla metà dei matrimoni celebrati), la procreazione è avvertita come troppo onerosa e spesso è evitata. L'istituzione matrimoniale è messa in questione nei suoi elementi costitutivi⁴.

All'interno della Chiesa cattolica, grazie all'impulso venuto dal Concilio Vaticano II, è maturata una nuova concezione del matrimonio, più biblica e più attenta al vissuto delle coppie (cfr. *Gaudium et spes*, nn. 48-52). Anche la disciplina canonica è stata revisionata.

L'esortazione postsinodale *Familiaris consortio* (22.11.1981) ha dato nuovo impulso alla pastorale familiare. Giovanni Paolo II nell'esortazione ricorda ai pastori che è richiesto un impegno pastorale ancor più generoso, intelligente e prudente nei confronti di quelle famiglie che si trovano ad affrontare situazioni obiettivamente difficili. In riferimento al matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata scrive: «In molti casi [...] il coniuge non battezzato professa un'altra religione e le sue convinzioni devono essere trattate con rispetto, secondo i principi della dichiarazione *Nostra aetate* del concilio ecumenico Vaticano II circa le relazioni con le religioni non cristiane» (n. 78)⁵.

L'impulso venuto dal concilio ha contribuito a mutare profondamente il rapporto della Chiesa cattolica con le altre religioni e a valutare diversamente le unioni matrimoniali interreligiose.

Da parte di chi si deve occupare dei matrimoni tra cattolici e islamici, è richiesta, doverosamente, una certa conoscenza dell'islâm, delle sue tradizioni, delle sue pratiche e della sua concezione del matrimonio. Scrivono i vescovi italiani nelle *Indicazioni*: «È realistico ritenere che non ogni sacerdote disponga della preparazione adeguata per una corretta valutazione dei singoli casi: a questo fine si dovrebbe individuare in ogni vicariato o almeno a livello diocesano un sacerdote esperto, possibilmente coadiuvato da un gruppo di laici, in grado di affiancarsi ai laici nell'opera di discernimento matrimoniale e di accompagnamento» (n. 16). Per aiutare una coppia a trovare la sua strada, è necessario che l'operatore pastorale, sgombrato il campo dai pregiudizi, verifichi attentamente la sua conoscenza dell'islâm e delle sue istituzioni.

L'appendice III delle *Indicazioni*, intitolata «alcuni elementi di conoscenza del matrimonio nell'islâm» (nn. 48-59), apre con un'affermazione che merita attenzione. Si legge: «Il matrimonio nell'islâm ha un significato e un valore religioso, in quanto voluto da Dio. Dal Corano risulta un'immagine ricca del matrimonio; in essa ritroviamo anche le due finalità essenziali della tradizione cristiana, espresse nei valori della riproduzione della specie e dell'istituzione di una relazione di pace, affetto e misericordia fra gli sposi» (n. 48).

Queste parole suonano come un invito a cogliere nelle due concezioni di matrimonio, quella islamica e quella cristiana, possibili elementi di convergenza a partire dai quali costruire percorsi di cammino comune per la coppia cattolico-islamica⁶. Non si tratta di manipolare i testi, né di stabilire somiglianze esteriori, magari un po' forzate, o di creare sterili sincretismi, ma di aiutare i futuri coniugi a prendere decisioni responsabili e diventare coscienti del fatto che sono chiamati a vivere la loro identità e il loro credo in una comunità cattolico-islamica che loro stanno formando. L'appartenenza a religioni diverse può essere di arricchimento alla coppia purché la religione dell'uno susciti rispetto nell'altro e sia oggetto di una curiosità feconda, che spinga a conoscere i testi sacri, i momenti di preghiera e l'universo culturale di riferimento.

Il percorso indicato dai vescovi italiani – ricercare i possibili ele-

menti di convergenza – muove dalla considerazione che il matrimonio appartiene all'ordine della creazione e quindi è un'opera d'iniziativa divina, un'istituzione sacra stabilita da Dio nel mondo. Dotato di valori propri, il *matrimonio naturale*, affermano i vescovi, gode di dignità naturale ancor prima di essere illuminato dalla redenzione, mantiene intatti i valori insiti nell'atto del consenso e costituisce per i coniugi una preziosa opportunità di crescita che impegna tutta la vita (nn. 6-13, in particolare 7 e 10)⁷.

Delle differenze tra concezione cristiana e musulmana del matrimonio, sono pienamente consapevoli i vescovi italiani. Tra gli aspetti di diversità e di contrasto le *Indicazioni* segnalano la concezione del matrimonio come contratto (n. 48), la visione della famiglia definita, quella musulmana, 'patriarcale' con predominio giuridico dell'uomo sulla donna e sui figli (nn. 49-51), la possibilità di scioglimento del matrimonio mediante ripudio⁸ e divorzio⁹ (nn. 52-53), la poligamia (54)¹⁰, rilevanti aspetti della concezione etica della sessualità e della vita fisica (nn. 55-56)¹¹, il rapporto tra genitori e figli (nn. 57-59).

Nella seconda metà del secolo scorso vari Stati musulmani hanno emanato leggi nazionali concernenti la famiglia (Algeria, Egitto, Kuwait, Giordania, Irak, Libia, Marocco, Tunisia, Siria). Queste leggi introducono dei cambiamenti, talora rilevanti, rispetto al diritto islamico classico. Pertanto, l'operatore pastorale che conduce il colloquio con la coppia, dovrà tener conto anche delle diversità delle legislazioni¹².

Itinerario di verifica e di preparazione

Alla coppia cattolico-musulmana che si rivolge al parroco chiedendo di celebrare il matrimonio canonico, il documento della Conferenza Episcopale Italiana propone un itinerario orientato a verificare la sussistenza dei presupposti umani e religiosi che possono condurre: 1. alla possibilità della concessione, adeguatamente fondata, della dispensa dall'impedimento di *disparità di culto* (nn. 20, 22, 38-44); 2. alla decisione di invitare la parte cattolica a intraprendere la preparazione al matrimonio prendendo parte ad appositi incontri (nn. 22-23); 3. alla decisione di celebrare il matrimonio in forma religiosa (n. 25). I vescovi aggiungono che il sostegno pastorale offerto alla coppia non può limitarsi al periodo della preparazione al matrimonio, ma deve riguardare lo svolgimento della vita familiare. Le sobrie indicazioni date per l'accompagnamento pastorale successivo al matrimonio (nn. 28-31) hanno bisogno di ulteriori sviluppi in una pastorale familiare integrata.

Accoglienza e conoscenza iniziale della coppia

L'operatore pastorale deve saper accogliere la coppia con disponibilità umana matura e sincera, in un clima di fede rispettoso e sereno (n. 14).

Quando una coppia si presenta al parroco, solitamente ha già preso la sua decisione. I futuri sposi desiderano che li si aiuti a realiz-

zare il loro progetto di vita, a condurre un matrimonio felice e rispondente alla loro situazione. Questa decisione non deve però impedire all'operatore pastorale di indicare loro le difficoltà e gli ostacoli che una coppia cristiano-musulmana può incontrare. Quindi è importante che l'operatore pastorale si sforzi continuamente di rimanere obiettivo e di rispettare la tradizione islamica.

Viene consigliato un primo incontro con la parte cattolica da sola, ed eventualmente uno con la parte musulmana da sola, se si rendesse disponibile, ma anche l'incontro, di chi segue la preparazione del matrimonio, con le rispettive famiglie, almeno con quella cattolica (nn. 15, 17). Lo scopo degli incontri è di verificare la libertà di ciascuna delle parti e le motivazioni della scelta nuziale.

Come per qualsiasi coppia, anche per quella cattolico-musulmana è importante individuare la comune base culturale che unisce, almeno embrionalmente, i due futuri coniugi (n. 18)¹³.

I due devono rendersi conto, come coppia e in modo sincero, senza pregiudizi, delle differenze personali, culturali e religiose che li distinguono; è questo un servizio prezioso che si può e si deve offrire alla coppia in questa prima tappa. Sono assai utili le domande suggerite dalle *Indicazioni* al n. 19 (un vero esame di coscienza!), da sottoporre ai fidanzati al fine di accrescere in loro la consapevolezza delle loro intenzioni. Le domande riguardano: la religione, la cultura, la famiglia di appartenenza, la famiglia futura, i figli, le garanzie giuridiche, la celebrazione del matrimonio. Potrà risultare utile, in questa fase di verifica, l'intervento di una terza persona che possa aiutare gli interessati a chiarire a se stessi e all'altro il proprio pensiero e i propri convincimenti (n. 18)¹⁴.

Gli incontri dell'operatore pastorale con la coppia cattolico-musulmana mirano ad aiutare la coppia a conoscere e accettare le differenze, a sapere che con esse si deve convivere a mano a mano che si manifesteranno nella vita quotidiana, a rendersi conto che per accettare e convivere con le differenze non basta la buona volontà e neppure un comportamento religioso anche profondo, ma occorre mettere in atto, con convinzione e determinazione, gli strumenti più idonei per superarle.

Può accadere che sul coniuge cattolico si esercitino delle pressioni, affinché egli abbracci la professione di fede islamica¹⁵. Questo si verifica in particolare se è il marito cattolico a voler sposare una donna musulmana. Tale unione è severamente vietata dalla legge coranica. Chi esercita la pressione mira a rendere valido il matrimonio secondo i termini del diritto islamico¹⁶. Qualche volta accade che il coniuge cattolico pensi di non poter rifiutare la dichiarazione della professione di fede islamica (la *shahâda*), poiché si tratta solo di un puro atto amministrativo. In realtà, annotano i vescovi, professando la fede islamica, la *shahâda*, «il coniuge cattolico pone un atto di apostasia dalla fede cattolica e manifesta una vera e propria adesione all'islâm. Il parroco deve illustrare al contraente cattolico il vero significato della *shahâda*¹⁷, ammonendolo che non si tratta di un mero adempimento

burocratico, ma di un vero e proprio abbandono della fede cattolica» (n. 46; cfr. anche n. 44, capoverso 2°)¹⁸.

Se la tappa di accoglienza e conoscenza viene giudicata positivamente dall'operatore pastorale (si è raggiunta «una sufficiente consapevolezza della comprensione dei nubendi circa il matrimonio cristiano, e, di conseguenza, della possibilità di concedere loro la dispensa dall'impedimento di *disparità di culto*»: *Indicazioni*, n. 20), il percorso prosegue invitando la coppia a intraprendere il cammino di preparazione alla celebrazione del matrimonio (n. 22).

Nel caso che l'operatore pastorale abbia verificato l'assenza delle condizioni necessarie per la concessione della dispensa, allora, suggerisce il documento, «si orienti la coppia verso un'ulteriore riflessione, concedendole un congruo spazio di tempo» (ivi). E se la coppia non accettasse l'indicazione e insistesse nella volontà di sposarsi, magari solo civilmente, come procedere?

Il fatto che i nubendi persistono nella loro volontà di accedere comunque al matrimonio, anche solo civile, è a volte considerato giusta causa¹⁹ per concedere la dispensa dall'impedimento. L'autorità generalmente ritiene che per evitare inconvenienti maggiori si deve tollerare tale matrimonio, e quindi che esiste giusta causa per concedere la dispensa dall'impedimento. I vescovi italiani, nel loro documento, non condividono quest'orientamento. La loro attenzione è rivolta principalmente ai gravi inconvenienti insiti nei matrimoni misti tra cattolici e musulmani (n. 3) e per proteggere i fedeli da tali inconvenienti stabiliscono: «Qualora i due insistano nella volontà di sposarsi, potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile, piuttosto che concedere la dispensa, ponendo la parte cattolica in una situazione matrimoniale irreversibile» (n. 21)²⁰.

Come interpretare questa indicazione dei vescovi, che, se attuata dalla coppia, determina quella che la *Familiaris consortio* e le stesse *Indicazioni* chiamano una *situazione matrimoniale irregolare* con le esclusioni che comporta?²¹ Occorre tener conto dell'interpretazione data dagli stessi vescovi dell'impedimento di *disparità di culto* e delle condizioni stabilite per la concessione della dispensa (nn. 38-44).

L'impedimento è stabilito allo scopo di tutelare la fede della parte cattolica e i valori propri del matrimonio, in particolare l'educazione cattolica della prole. La dispensa è concessa per il bene prevalente del fedele (tutela della fede e dei valori del matrimonio), a condizione che si realizzino tutte le condizioni richieste. I vescovi sostengono che occorre verificare in maniera approfondita l'orientamento e la volontà di entrambi i contraenti sui fini del matrimonio (*bene dei coniugi e generazione ed educazione della prole*) e sulle sue proprietà (*unità e indissolubilità*). Poiché questi caratteri del matrimonio non sono rimessi alla libera disponibilità delle parti e neppure sono subordinati all'appartenenza alla Chiesa cattolica in quanto iscritti nel matrimonio quale appare nell'ordine della creazione, chi li rifiuta, battezzato o meno, rifiuta con ciò il matrimonio stesso (n. 41, c). La con-

cessione della dispensa, annotano i vescovi, non deve lasciare spazio a ombre circa le intenzioni di entrambi i contraenti e, facendo riferimento alla parte musulmana, ma la disposizione vale anche per la parte cattolica, così concludono: «Se risultasse positivamente che la parte musulmana di fatto intenda e voglia, anche solo ipoteticamente, applicare orientamenti contrari ai fini e alle proprietà essenziali del matrimonio alle nozze che sta per contrarre, ciò comporterebbe inevitabilmente la nullità del vincolo (cfr. c. 1101, § 2)²², e di conseguenza l'impossibilità assoluta di concedere la dispensa dall'impedimento» (n. 42).

La «tolleranza del matrimonio civile»²³ è dunque una scelta pastorale. Non essendo possibile concedere la dispensa dall'impedimento, si vuole evitare alla parte cattolica di porre in essere una situazione coniugale irreversibile, probabilmente invalida (n. 35). La mancata concessione della dispensa dall'impedimento di disparità di culto si risolve, ultimamente, nella tutela della fede della parte cattolica, come pure dei valori e dei beni irrinunciabili del matrimonio. La situazione matrimoniale irregolare potrà essere sanata in seguito con il ricorso, in foro esterno, alla convalidazione semplice (c. 1156, §§ 1-2) o alla sanazione in radice (c. 1161 ss.)²⁴.

Il tempo della preparazione

Conclusa positivamente la prima tappa, il percorso prosegue con l'invito rivolto alla parte cattolica a frequentare gli incontri di preparazione al matrimonio. Ancorché non obbligatoria, è auspicabile la partecipazione agli incontri anche della parte musulmana allo scopo di meglio comprendere il significato del matrimonio cristiano (n. 23). Spetterà agli operatori degli incontri valorizzare intelligentemente la presenza del fidanzato musulmano. Può essere questa la sede per affrontare questioni quali la sessualità coniugale, la contraccezione, il controllo demografico, la procreazione assistita, l'aborto e l'educazione cattolica della prole²⁵.

Il tempo della decisione

La terza tappa è quella della decisione: la coppia «deve essere aiutata a chiarire tutti i risvolti insiti nella scelta di celebrare il matrimonio in forma religiosa» (n. 25). Per la forma liturgica, ci si atterrà alle disposizioni contenute nel «Rito del matrimonio» (cap. III) per quanto concerne il *Matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana*²⁶. La cerimonia è preparata insieme agli sposi, apportando gli adattamenti opportuni.

Ordinariamente si deve osservare la forma canonica per la valida celebrazione del matrimonio tra la parte cattolica e la parte musulmana (c. 1108, § 1) e in ogni caso non dovrà aver luogo un'altra celebrazione delle nozze in rito islamico (c. 1127, § 3).

Se seri motivi si oppongono alla celebrazione del matrimonio cano-

nico, l'ordinario del luogo, su richiesta del parroco, può dispensare il fedele cattolico dalla forma canonica (c. 1127, § 2). Come per ogni dispensa, per la concessione occorre una causa giusta e ragionevole (c. 90, § 1). Le *Indicazioni* ribadiscono le motivazioni già riconosciute nel *Decreto generale sul matrimonio canonico* (art. 50) che giustificano la dispensa: quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica, l'opposizione che incontra nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili (n. 33). Nel caso di dispensa dalla forma canonica, le nozze non dovrebbero essere celebrate con il solo rito civile, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio (n. 34). Come per tutti i matrimoni misti, si dovrà rispettare quanto stabilito dal Codice: nel caso in cui la celebrazione avvenga fuori del territorio della diocesi dell'Ordinario del luogo che concede la dispensa, deve essere consultato l'Ordinario del luogo in cui la celebrazione avrà luogo, a garanzia dell'osservanza di una qualche forma pubblica di celebrazione. Il coniuge cattolico è tenuto a comunicare quanto prima al parroco l'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Non è vietata la cosiddetta 'festa di matrimonio' islamica, purché non contenga elementi contrari alla fede della parte cattolica (n. 32). Il matrimonio musulmano è un contratto che non comporta alcuna celebrazione civile o religiosa. Si conclude con lo scambio del consenso tra i due sposi o tra i loro rappresentanti, in presenza di due testimoni. Il momento del trasferimento della sposa al domicilio dello sposo è accompagnato da espressioni di festa che danno all'atto la pubblicità necessaria per differenziarlo dall'unione libera. Per l'occasione si ha un grande raduno di familiari e di amici. La partecipazione a questa festa sociale non è da escludere, purché non comporti elementi di contraddizione con gli impegni presi nel matrimonio cristiano.

L'accompagnamento pastorale successivo al matrimonio

L'ultima tappa consiste nell'accompagnamento pastorale successivo alla celebrazione del matrimonio. Deve riguardare lo svolgersi della vita familiare, in tutti i suoi aspetti, come avviene per le altre coppie.

Opportunamente il documento della Conferenza Episcopale Italiana sollecita l'operatore pastorale a non trascurare il pericolo, frequente nelle coppie miste, di scivolare in una sorta di indifferentismo religioso, finalizzato a evitare eccessive tensioni (n. 31).

Rientra nella cura pastorale la dedizione alle persone di religione musulmana presenti nella parrocchia, incontrarle senza mire di conversione. Questo non si riferisce solo al parroco, ma vale anche per ogni comunità cristiana. È compito delle istituzioni cattoliche (Caritas parrocchiali e diocesane, asili nido, scuole materne, scuole paritarie, doposcuola, oratori, aggregazioni cattoliche, ecc.) saper accogliere i bambini e i ragazzi non cristiani con le loro famiglie, promuovendo attività responsabili e qualificate, senza mai perdere la propria identità nel rispetto della loro religione e della loro cultura²⁷.

Annotazioni conclusive. Questioni aperte

1. Il documento della Chiesa italiana sul matrimonio tra cattolici e islamici è un *facto* positivo. È il segno che la Chiesa è presente in uno dei 'luoghi' dell'esistenza degli uomini, il matrimonio, di fondamentale importanza per la «salvezza della persona e della società» (*Gaudium et spes*, n. 47). *Ascoltando e accogliendo* una coppia cattolico-musulmana, la Chiesa mostra di voler salvaguardare e promuovere la dignità naturale del matrimonio e il suo altissimo valore sacro.

2. Il matrimonio tra un cattolico e un musulmano non ha dignità sacramentale, ma non per questo è privo di dignità e di senso. La considerazione positiva del matrimonio naturale sviluppata nelle *Indicazioni* (nn. 6-13) mostra come sia possibile il dialogo con l'islâm che del matrimonio, riconosce il documento dei vescovi, ha una «immagine ricca», densa di «significato» e di «valore religioso in quanto voluto da Dio» (n. 48). Il matrimonio è un diritto «naturale» riconosciuto a tutti²⁸, vissuto in maniera diversa secondo le epoche, i luoghi e le civiltà. Anche se non può essere qualificato come sacramento nel senso cristiano del termine, il matrimonio, a questo livello, è un universo di segni altamente positivi. Primo tra tutti è il *segno della coppia*, uomo e donna, che il Concilio Vaticano II descrive come «una comunità profonda di vita e di amore» (*Gaudium et spes*, n. 48). È l'amore che costituisce la coppia, chiamata a diventare, a sua volta, una comunità di vita e di amore²⁹.

3. Non si può ignorare la visione scarna che il diritto islamico ha dell'amore, del matrimonio e della famiglia³⁰. Ma è anche vero che sono sempre più numerosi i giovani che vogliono costruire insieme la loro famiglia. La loro concezione dell'amore e del matrimonio si evolve. Essi non vi vedono più soltanto un contratto, ma l'unione tra due persone. Questi dati vanno presi in seria considerazione per capire l'immagine di amore e di matrimonio propria della parte musulmana. L'approccio pastorale permetterà di discernere di che tipo di matrimonio si tratta. Da questo punto di vista il documento dei vescovi italiani si mostra sereno, equilibrato, non sprovveduto e non forzatamente buonista. Fa appello a un *discernimento* serio e non certo di facile attuazione.

4. La valorizzazione del matrimonio quale viene dalla creazione e la stessa proposta di contrarre matrimonio civile quando non sia possibile concedere la dispensa dall'impedimento di disparità di culto³¹, obbligano ad approfondire la relazione con il matrimonio «sacramento». Il diritto naturale non ha e non può avere la forza, di per se stesso, di realizzare il contenuto di un sacramento cristiano. Lo Stato considera il matrimonio civile come un atto sufficiente per fondare, dal punto di vista sociale, la comunità coniugale, la Chiesa invece, senza negare a questo matrimonio ogni valore per i non battezzati, contesta che esso possa mai bastare per i battezzati. L'atto di alleanza coniugale raggiunge la realtà di sacramento quando si tratta di sposi

cristiani. Nel matrimonio interreligioso (*disparità di culto*), la parte cattolica non dovrà dimenticare il senso della sua unione, non sacramentale, in riferimento a Cristo. La Commissione Teologica Internazionale nel suo documento sul *matrimonio cristiano*, riflettendo sul matrimonio 'legittimo' dei non cristiani, osserva: «La forza e la grandezza della grazia di Cristo si estendono a tutti gli uomini, anche al di là delle frontiere della Chiesa, in forza dell'universalità della volontà salvifica di Dio. Esse informano ogni amore coniugale umano e rafforzano la natura creata nonché il matrimonio 'come fu dal principio'. [...] Il matrimonio legittimo non è privo di beni e di valori autentici, che gli conferiscono una sua consistenza. Questi stessi beni, anche se i coniugi lo ignorano, provengono da Dio creatore e vengono inseriti in modo incoativo nell'amore sponsale che unisce Cristo e la Chiesa»³². La parte cattolica si adopererà non solo di 'sanare' nella Chiesa la sua unione soltanto civile, ma di approfondire il valore 'sacro' della sua unione, orientata a Cristo.

5. Dal momento che la fecondità è voluta da Dio, nell'islâm una numerosa posterità è segno della sua benedizione. Molti musulmani sono contrari al controllo demografico. Si citano alcuni 'detti' del Profeta: il primo afferma che il Profeta sarebbe stato orgoglioso, il giorno della Resurrezione dei morti, del numero raggiunto dalla collettività dei credenti rispetto a quello di altre comunità, ed esortava, a tal fine, i fedeli a moltiplicarsi; il secondo è la condanna del coito interrotto in quanto corrisponderebbe ad un infanticidio segreto. Non manca chi sostiene che il Corano né approva né condanna la contraccezione. Nell'epoca attuale, diverse correnti giuridiche permettono generalmente la contraccezione al marito senza che venga richiesto il consenso della moglie. Le stesse scuole sostengono i programmi di controllo demografico promossi dai paesi musulmani. La tolleranza verso i mezzi artificiali ha indotto a trascurare i metodi naturali per la regolazione della fertilità, anche se, negli ultimi tempi, si assiste ad un crescente interesse nei loro confronti. L'islâm ha una concezione buona della natura³³.

Storicamente è sempre esistito un sostanziale accordo nel vietare il procurato aborto dopo l'infusione dell'anima (120 giorni dalla fecondazione o 40 o altra data precedente). Al contrario, prima dell'infusione le opinioni dei giureconsulti sul procurato aborto sono contraddittorie. Anche oggi non esiste un atteggiamento unanime. I numerosi casi di stupro di musulmani da parte di non musulmani in Bosnia e Kosovo ha riaperto l'interrogativo sulla liceità dell'aborto. La *Sbari'a* è costantemente orientata a tutelare lo sviluppo spirituale, materiale e numerico della comunità islamica (*umma*). Il figlio 'spurio', in genere, nella comunità è emarginato. Ciò ha indotto a una notevole tolleranza riguardo l'aborto di donne musulmane violentate da parte di infedeli. Le legislazioni statate il più delle volte rimangono intrecciate ai parametri della tradizione giuridica classica.

6. Un'ultima considerazione riguardo al rito del matrimonio, come previsto nell'*Ordo celebrandi matrimonium* (1991?), cap. IV *Ordo celebrandi matrimonium inter partem catholicam et partem catechumenam vel non christianam* – vers. it. (2004): *Rito del matrimonio*, cap.

III. *Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana* (pp. 93-106)³⁴.

L'esistenza di un apposito rito liturgico per un matrimonio tra una parte battezzata e una non battezzata, si giustifica per il fatto che uno dei contraenti è battezzato cattolico. Il rito proposto ha una precisa identità cattolica: il matrimonio si compie davanti alla Chiesa e al suo ministro (nn. 153, 155, 158), la concezione del matrimonio è cattolica (vedi interrogazioni prima del consenso e consenso: nn. 154, 156, 158), le preghiere sono indirizzate al Signore, invocato come Padre (n. 166). Può accadere che le letture scelte parlino di Gerusalemme, di Israele... Nel preparare con gli sposi la celebrazione, il sacerdote o il diacono che ha ricevuto delega dall'ordinario del luogo o dal parroco ad assistere e benedire, a nome della Chiesa, il matrimonio, valuterà con attenzione quanto dispongono le rubriche. C'è, infatti, una notevole discrezionalità espressa dalle formule: «se le circostanze lo richiedono», «si faccia attenzione alle condizioni degli sposi» (per l'omelia), la domanda sull'educazione cattolica dei figli «si può omettere quando gli sposi sono avanzati in età», la benedizione e la consegna degli anelli si possono omettere «quando le circostanze lo richiedono» (n. 159), la benedizione sugli sposi è pronunciata «se le circostanze lo consigliano» (n. 161) o si può usare una formula breve (n. 163). Occorre un giusto equilibrio tra identità cattolica da non oscurare e attenzione alla parte non battezzata e ai partecipanti al rito.

¹ *Notiziario della CEI*, 5/2005, pp. 139-165. Il documento è stato presentato da mons. Domenico Mogavero, sottosegretario della CEI, in occasione del Convegno nazionale dei delegati diocesani per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso «Ebraismo, Cristianesimo, Islam. Riflessioni e prospettive pastorali», tenutosi a Roma dal 27 al 30 novembre 2005, in occasione dei quarant'anni della dichiarazione *Nostra Aetate* del concilio Vaticano II (28 ottobre 1965). Citiamo il documento con l'abbreviazione: *Indicazioni*, seguendo la numerazione del *Notiziario CEI*.

² *Indicazioni*. Presentazione, p. 141.

³ Sui matrimoni tra musulmani e cattolici sono da segnalare: a) *per le Chiese italiane*: Diocesi di Brescia, Istruzione *I matrimoni tra cattolici e musulmani*, Brescia 1995 (altri interventi, tutti di grande interesse, non sono focalizzati sul matrimonio: Commissione Triveneta per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, *Cristiani e musulmani in dialogo*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1992; Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna, *Islam e Cristianesimo* [27 novembre 2000], Edizioni Dehoniane, Bologna 2000; Conferenza Episcopale Siciliana - Facoltà Teologica di Sicilia, *Per un discernimento cristiano sull'Islam*. Sussidio pastorale [2004]); b) *a livello europeo*: sono intervenute sul matrimonio tra musulmani e cattolici le Conferenze episcopali del Belgio, della Spagna, della Gran Bretagna, della Francia, dell'Austria e della Svizzera. Per i testi cfr. A. Montan (a cura di), *Documentazione. La disciplina canonica particolare circa il matrimonio tra cattolici e islamici*, in *Il matrimonio tra cattolici ed islamici* (Studi giuridici 58), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002, pp. 209-315. Va segnalato il documento: *Matrimoni tra cristiani e musulmani. Direttive pastorali per i cristiani e le Chiese in Europa* (aprile 1997), redatto e firmato dal Comitato Islam in Europa, costituito congiuntamente dalla Conferenza delle Chiese europee (KEK) e dal Consiglio delle

Conferenze Episcopali di Europa (CCEE) (per il testo cfr. *ibi*, pp. 317-353).

⁴ Cfr. L. Mengoni, *L'impronta del modello canonico sul matrimonio civile nell'esperienza giuridica e nella prassi sociale attuale nella cultura europea*, in *Matrimonio. El matrimonio y su expresión canonica ante el III milenio, X Congreso Internacional de Derecho Canónico*, Eunsa, Pamplona 2000, pp. 1475-1488.

⁵ Giovanni Paolo II, Esortazione postsinodale *Familiaris consortio. I compiti della famiglia cristiana*, n. 78 (22.11.1981), in AAS 73 (1981), pp. 81-191; EV 7/1780.

⁶ Il confronto, in positivo, tra la concezione cristiana e quella musulmana va sviluppato in riferimento non solo al matrimonio, ma anche in ordine all'idea di Dio, all'idea dell'uomo e di tutte le dimensioni della sua esistenza.

⁷ Il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, citando il c. 1055, § 1 del Codice di diritto canonico, così definisce il matrimonio: «Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento» (n. 1601). Per la teologia cattolica e la legislazione canonica, «tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento» (c. 1055, § 2). L'inseparabilità del consenso-contratto (matrimonio della creazione) dal sacramento non pregiudica la dignità e la validità del matrimonio che appartiene all'ordine della creazione. Il Signore ha elevato alla dignità di sacramento il «patto matrimoniale», cioè il matrimonio della creazione (c. 1055, § 1). La coppia *legittima* è posta in essere dal consenso-sacramento ma anche dal valido consenso dei coniugi manifestato legittimamente, da persone abili giuridicamente. Il matrimonio tra una parte cattolica e una musulmana non è sacramento.

⁸ Il ripudio, previsto e regolato dal Corano, è un atto unilaterale del marito, che rompe il contratto matrimoniale (cfr. la *Sura* 65 detta *del ripudio*). La tradizione spirituale, però, ricorda volentieri che «la cosa lecita che Dio più odia è proprio il ripudio». Cfr. M. Borrmans, *Mariage et famille dans le droit musulman, classique et moderne*, «L'année canonique», 42 (2000), pp. 83-100.

⁹ Tutte le scuole del diritto islamico classico hanno sempre riconosciuto il diritto per entrambi i coniugi di chiedere il divorzio al giudice.

¹⁰ La poligamia è consentita dal Corano fino a quattro mogli e a tutte le concubine desiderate. Essa esige l'equità di trattamento delle mogli da parte del marito: cfr. la *Sura* 4 detta *delle donne*. Per motivi economici la poligamia è in regresso. Normalmente l'equità viene intesa dai giuristi islamici in senso quantitativo. La Tunisia, interpretando l'equità in senso psicologico, ha abolito la poligamia. Altri Stati sottopongono al giudice la verifica delle condizioni per il matrimonio poligamico.

¹¹ Sulla bioetica si può utilmente vedere: Dariusch Atighetchi, *Islam, musulmani e bioetica*, Armando Editore, Roma 2002. Tra i temi trattati dall'Autore figurano: contraccezione e controllo demografico, aborto, procreazione assistita, Aids, matrimoni tra consanguinei (genetica), mutilazione genitale femminile.

¹² Manca nel testo delle *Indicazioni* qualsiasi riferimento alle normative dei diversi paesi musulmani circa le relazioni familiari. Ne trattano i documenti dell'Episcopato francese e del Kek, Ccee, Comitato Islam in Europa: cfr. Montan (a cura di), *Documentazione. La disciplina canonica particolare circa il matrimonio tra cattolici e islamici*, in *Il matrimonio tra cattolici ed islamici*, pp. 302-305, 336-338.

¹³ Talvolta s'incontrano le seguenti convergenze: - una base intellettuale comune in seguito ad uno studio universitario; - serio impegno a favore del prossimo, nel caso possa essere mantenuto in seguito; - interessi e progetti comuni che possano favorire l'appartenenza a gruppi sociali simili; - un certo senso di responsabilità per il dialogo cattolico-islamico.

¹⁴ Il *Direttorio pastorale* della Chiesa tedesca riporta una scheda assai utile così intitolata: «Importanti consigli da parte delle coppie cattolico-musulmane a coloro che stanno per contrarre un tale matrimonio»: cfr. *Cristiani e musulmani: una convivenza possibile?* Direttorio pastorale della Chiesa tedesca, p. 52.

¹⁵ Il caso è ipotizzato nelle *Indicazioni* ai nn. 45-47.

¹⁶ Negli ordinamenti giuridici dei paesi islamici spesso l'autorizzazione *civile* alla celebrazione del matrimonio presuppone l'emissione della *shabâda* da parte del contraente non musulmano.

¹⁷ *Shabâda* significa in arabo «testimonianza» (professione di fede) ed è espressa dalla seguente formula: «Non c'è divinità all'infuori di Dio e Maometto è l'inviato di Dio». Pronunciata in arabo e talora semplicemente sottoscritta davanti a due testimoni, è sufficiente per provare la conversione all'islâm, con la sottomissione ai diritti e ai doveri della comunità islamica. La professione di fede musulmana (*shabâda*) rappresenta l'atto sociale di integrazione nella società islamica.

¹⁸ La professione di fede musulmana (*shabâda*), se compiuta consapevolmente da un

cattolico, costituisce un atto formale di ripudio totale della fede cristiana (c. 571: *apostasia*) e, configurandosi come *delitto*, determina la pena della scomunica *latae sententiae* (c. 1364, § 1). La situazione canonica di colui che ha abbandonato con atto formale la Chiesa cattolica è tale per cui non è più tenuto alle leggi canoniche e pertanto è esente sia dall'impedimento di disparità di culto (c. 1086, § 1), sia dalla forma canonica della celebrazione (cc. 1108 e 1117). Il cattolico, che ha emesso la professione di fede musulmana e ora chiede il matrimonio canonico, è tenuto a ritrattare formalmente l'abiura prima del matrimonio e, se rifiuta, deve essere rimandato al matrimonio civile.

¹⁹ Secondo la legge canonica, l'Ordinario del luogo per concedere validamente la dispensa deve avere una giusta e ragionevole causa, in conformità al principio generale di cui al c. 90, § 1.

²⁰ Il rinvio al solo matrimonio civile è prospettato dal documento della Conferenza Episcopale Italiana anche nel caso che la coppia abbia manifestato l'intenzione di stabilirsi sin dall'inizio in un Paese islamico (n. 44).

²¹ Cfr. Giovanni Paolo II, Esortazione postsinodale *Familiaris consortio. I compiti della famiglia cristiana*, nn. 81-82 (22.11.1981), in AAS 73 (1981), pp. 81-191; EV 7/1786-1792; *Indicazioni*, n. 35.

²² Stabilisce il c. 1101, § 2: «Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente».

²³ Le parti potrebbero progettare anche una semplice coabitazione, senza matrimonio civile.

²⁴ L'indicazione data dei Vescovi italiani era già stata assunta da diverse Conferenze Episcopali: cfr. Montan, in *Il matrimonio tra cattolici ed islamici*, pp. 145-147.

²⁵ L'islâm proibisce che i bambini professino un'altra religione che non sia quella del padre. A ciò si oppone il dovere di coscienza del coniuge cattolico. Al coniuge musulmano non si può richiedere alcuna promessa a riguardo dell'educazione cattolica dei bambini, poiché la Chiesa cattolica tiene conto della sua libertà di coscienza. Le *Indicazioni* propongono, alla coppia cattolico-musulmana, obiettivi pedagogici di gran-

de rilievo: «I coniugi dovrebbero sforzarsi di educare i figli nel rispetto della religione di entrambi, insistendo sui valori comuni quali: la trascendenza come dimensione essenziale della vita e la necessità di coltivare l'ambito spirituale, la preghiera, la carità, la giustizia, la fedeltà, il rispetto reciproco, ecc. Con altrettanta chiarezza dovrebbero però formare i figli alla valutazione critica delle differenze sul piano della fede – decisamente spiccate – e su quello dell'etica, in particolare per quanto concerne la pari dignità fra uomo e donna, la libertà religiosa e l'integrazione» (n. 30). La coppia non dovrebbe sottovalutare i problemi importanti dinanzi ai quali saranno posti i bambini riguardo alla loro vita religiosa.

²⁶ Cfr. A. Montan, *Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una parte catecumena o non cristiana*, «Rivista Liturgica», 91 (2004), pp. 1061-1069.

²⁷ La presenza di bambini e giovani musulmani nelle scuole cattoliche è trattata ampiamente nel *Direttorio pastorale* della Chiesa tedesca: cfr. *Cristiani e musulmani: una convivenza possibile?*, pp. 62-77.

²⁸ Sui diritti umani nell'islâm cfr. A. Pacini (a cura di), *L'islâm e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1998.

²⁹ Si legge nella *Familiaris consortio*: «Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza: chiamandolo all'esistenza per amore, l'ha chiamato nello stesso tempo all'amore». Più avanti, il Papa così continua: «L'amore è [...] la fondamentale e nativa vocazione di ogni essere umano». Parlando della famiglia Giovanni Paolo II afferma: «La famiglia ha la missione di diventare sempre più quello che è, ossia una comunità di vita e di amore»: Giovanni Paolo II, Esortazione postsinodale *Familiaris consortio. I compiti della famiglia cristiana*, nn. 12 e 17 (22.11.1981), in AAS 73 (1981), pp. 81-191; EV 7/1557, 1580.

³⁰ «Il diritto islamico vede nel matrimonio un contratto che rende leciti i rapporti sessuali fra gli sposi. Si tratta di un contratto bilaterale *privato*, per la cui validità non è necessaria una celebrazione pubblica»: *Indicazioni*, n. 48. Nel paragrafo successivo è descritta la famiglia che nasce dal matrimonio islamico: è sottoposta all'autorità del marito e si basa su doveri e diritti dei coniugi ben definiti. L'uomo è il perno della vita familiare. La superiorità maschile ha incisive ricadute in tutto l'assetto del diritto matrimoniale e familiare come pure nel diritto ereditario e in tutta la vita sociale (n. 49).

³¹ «Tollerato» e non privo di conseguenze negative per la parte cattolica: cfr. *Indicazioni*, nn. 21, 40, 44.

³² Commissione Teologica Internazionale, Documento «*Sedici tesi di cristologia sul sacramento del matrimonio*» e «*Il matrimonio cristiano*», 1-6 dicembre 1977; EV 6/163-478, 479-510. Per il brano citato cfr. EV 6/497.

³³ Sull'esclusione della prole cfr. A. Montan, *Esclusione della prole e della sua educazione nel matrimonio di cattolici con battezzati al di fuori della Chiesa cattolica o non battezzati*, in *Prole e matrimonio canonico* (Studi giuridici, 62), Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 293-314: 307-309, 310-314.

³⁴ Cfr. A. Montan, *Rito del matrimonio tra una parte cattolica e una catecumena o non cristiana*.

